

2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi d'annullamento, il primo (causa T-279/04) ⁽¹⁾ contro la decisione della Commissione 7 gennaio 2004 che dichiara incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell'impresa Vivendi Universal Publishing da parte dell'impresa Lagardère, fatto salvo il rispetto degli impegni assunti dalla stessa (Caso COMP.M/2978 — Lagardère/Natexis/VUP), e il secondo (causa T-452/04 ⁽²⁾) contro la decisione della Commissione 30 luglio 2004, relativa all'accettazione della Wendel Investissement come acquirente degli attivi ceduti conformemente alla decisione 7 gennaio 2004.

Il 27 gennaio 2005, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, sulla base dell'art. 255 CE e del regolamento n. 1049/2001, l'accesso ad alcuni documenti relativi a tale caso. La Commissione ha trasmesso uno solo dei documenti richiesti, invocando per gli altri le eccezioni al principio di accesso del pubblico ai documenti. Il 18 febbraio 2005, la ricorrente ha presentato una domanda di conferma che è stata parimenti respinta dalla Commissione il 7 aprile 2005.

A sostegno del suo ricorso contro quest'ultima decisione, la ricorrente fa valere innanzi tutto che la decisione impugnata sarebbe nulla in quanto fondata su un esame dei documenti richiesti per categorie invece di un esame concreto e separato di ciascun documento.

Inoltre, la ricorrente deduce alcuni errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione nell'applicazione di tutte le eccezioni previste dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, sulle quali la Commissione si è fondata per respingere la domanda controversa. In particolare si tratta della tutela degli obiettivi delle attività di indagine, la tutela degli interessi commerciali, la tutela del processo decisionale e della consulenza legale della Commissione. A suo parere, la Commissione non ha correttamente applicato nessuna di queste eccezioni.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione abbia violato il suo diritto ad un accesso quanto meno parziale ai documenti di cui trattasi.

Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe ponderato, da un lato, le eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e, dall'altro, l'interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.04, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 45 del 19.2.05, pag. 24.

Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1° luglio 2005

(Causa T-239/05)

(2005/C 205/60)

(Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese)

Il 1° luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede a Towson, Maryland (USA), rappresentata dal sig. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Atlas Copco Aktiebolag, con sede a Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005, nel procedimento R 727/2004-1;
- dichiarare irricevibile il procedimento d'opposizione B497 596;
- condannare l'UAMI al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale colorato in nero e giallo, in forma di utensile per merci della classe 7 (Macchine utensili elettriche portatili ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione	Atlas Copco Aktiebolag
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi non registrati e segni utilizzati nella pratica commerciale in tutti gli Stati membri per utensili elettrici
Decisione della divisione d'opposizione:	Dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa alla divisione d'opposizione per prosecuzione del giudizio
Motivi di ricorso:	La ricorrente afferma che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per non aver individuato in modo sufficientemente chiaro i marchi e i segni anteriori su cui si basava, in violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95 ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1° luglio 2005

(Causa T-240/05)

(2005/C 205/61)

(Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese)

Il 1° luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede a Towson, Maryland (USA), rappresentata dal sig. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Atlas Copco Aktiebolag, con sede a Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005, nel procedimento R 729/2004-1;
- dichiarare irricevibile il procedimento d'opposizione B490 336;
- condannare l'UAMI al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale colorato in nero e giallo, in forma di utensile per merci della classe 7 (Macchine utensili elettriche portatili ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi non registrati e segni utilizzati nella pratica commerciale in tutti gli Stati membri per utensili elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa alla divisione d'opposizione per prosecuzione del giudizio